



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 28 Giugno 2019

Lettera informativa n. 25/2019

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, IRAP E IVA**

Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019; ancorché non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diviene ufficiale la **proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019**, per i **soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (cd. "ISA") e che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro**.

Più precisamente, la disposizione di legge prevede quanto segue: ***“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.***

***4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.***



Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti **possano beneficiare** della **proroga**, anche se **esclusi** dall'applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti **minimi e forfettari**); l'unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Possono parimenti beneficiare della proroga **i soci delle società** che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il **reddito per trasparenza** (**soci di società di persone, di associazioni professionali e di srl che hanno optato per la trasparenza**).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**